



## **Statuto sociale:**

### 1. Costituzione

E' costituita l'Associazione "La schiribilla" - Torbiere del Sebino, con sede nel territorio dei Comuni sul quale si trova la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino.

E' fondata da alcuni cittadini, guide del Consorzio per la tutela della Riserva stessa.

### 2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro e nel suo operare non fa riferimento a ideologie di partito.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### 3. Scopi

L'Associazione ha lo scopo di:

- contribuire alla salvaguardia e protezione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino e favorire la conservazione del biotopo;
- contribuire all'educazione dei cittadini e soprattutto dei giovani al rispetto dell'Ambiente della Riserva;
- sensibilizzare i cittadini all'uso sostenibile dell'Ambiente della Riserva e alla visita intelligente della stessa;
- incentivare alla conoscenza del patrimonio ambientale mirando ad educare alla conservazione degli ecosistemi;
- contribuire alla conoscenza del significato e valore della Riserva e delle aree protette in generale e incentivare ad un comportamento di corretto rapporto con la natura.

Al fine di perseguire tali scopi l'Associazione si propone di:

- promuovere attività di tipo culturale, di formazione e aggiornamento, iniziative editoriali, di volontariato e altre che perseguano gli scopi dell'Associazione;
- sviluppare forme di libera collaborazione con l'Ente preposto alla gestione della Riserva anche attraverso la disponibilità delle guide autorizzate dal suddetto Ente a svolgere il proprio ruolo, nell'intento di realizzare gli scopi dell'Associazione;
- ricercare il collegamento e il confronto con il Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio di Tutela, con Enti, Associazioni e Centri che perseguano finalità coincidenti con gli scopi dell'associazione.

### 4. Soci. Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamento democratici, liberi da interesse di potere economico verso la Riserva.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi, nonché all'accettazione delle finalità dell'Associazione e delle norme del presente Statuto.

### 5. Ammissione

L'ammissione avviene su domanda scritta degli interessati che intendano collaborare alla realizzazione degli scopi statutari. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla data della domanda.

### 6. Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

### 7. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicare per iscritto;
- per esclusione, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e motivata in relazione a fatti specifici contrastanti con le finalità dell'Associazione o con gli obblighi derivanti dallo Statuto di Socio;
- per decadenza che si verifica in caso di mancato pagamento della quota annua entro il 30 aprile.

### 8. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;



- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei conti;
- il Segretario.

#### 9. Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea;
- ogni qualvolta, per giustificata esigenza, lo ritenga il Presidente.

#### 10. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera con la metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo degli stessi soci.

Per quanto riguarda le modifiche allo statuto l'Assemblea delibera con i voti favorevoli di almeno i 2/3 dei soci iscritti, per la richiesta di dimissioni del Consiglio Direttivo con i voti favorevoli della maggioranza dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

In caso di parità di voti relativi ad una proposta si considera respinta; in sede di nomina di cariche sociali, nel caso di parità di voti, si considererà eletto colui che vanterà maggior anzianità di iscrizione all'Associazione; i soci possono votare anche tramite delega scritta ad un altro socio ed è consentita una sola delega per socio.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti, od astenuti dal voto.

#### 11. Forma di votazione dell'Assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

#### 12. Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria
  - a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo dopo averne deciso il numero;
  - c) fissare su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e le quote annue;
  - d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  - e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria
  - f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
  - g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - h) decidere di eleggere i revisori dei conti.

#### 13. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea



assumendo tutte le iniziative del caso;

- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- c) deliberare su ogni operazione di carattere patrimoniale e finanziario;
- d) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- g) deliberare sulle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- h) deliberare sugli eventuali cambiamenti. del recapito sociale nell'ambito del Comune ove ha sede l'associazione;
- g) eleggere le cariche del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

#### 14. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque o sette o nove o undici membri che abbiano la maggiore età nominati dall'Assemblea. Possono essere eletti tutti i soci che facciano parte dell'Associazione da almeno due anni a partire dal mese successivo a quello di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

La carica di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione non è compatibile con cariche quali: parlamentari, Amministratori di Enti pubblici, ovvero, con potere esecutivo.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario per elezione dell'assemblea.

#### 15. Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce possibilmente una volta al bimestre o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno due componenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio D. delibera a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte a processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### 16. Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. Il Presidente può delegare - ad uno o più consiglieri - parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

#### 17. Elezioni del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

#### 18. Elezioni dei Revisori dei Conti

I revisori dei conti possono essere eletti dall'assemblea in numero di due, scelti fra i soci.

#### 19. Compiti dei Revisori dei conti

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi debbono redigere una relazione scritta e sottoporla all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo.

#### 20. Nomina e funzioni del Segretario

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti. Dirige gli uffici dell'associazione e svolge, a nome del presidente, le funzioni esecutive a lui demandate dal consiglio direttivo o dal presidente.

#### 21. Entrate dell'Associazione

Sono costituite da:



- quote d'iscrizione;
  - quote annue ordinarie da stabilirsi annualmente;
  - da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
- in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
  - sovvenzioni, donazioni, lasciti.

Le quote ordinarie devono essere pagate in un'unica soluzione entro il trenta aprile di ogni anno.

#### 22. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

#### 23. Diritti dei soci al patrimonio sociale

Il socio che cessa per qualsiasi motivo, di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

#### 24. Norme finali e generali

L'esercizio sociale inizia l'uno gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'associazione cessa di esistere quando il numero dei soci risulta inferiore a sette o per decisione unanime dei soci.

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea e comunque in beneficenza.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.